

## Emergenza Coronavirus

### NOTA DELLA STRUTTURA NAZIONALE DONNE E POLITICHE DI PARITÀ E DI GENERE

## BONUS ALLE LAVORATRICI ED AI LAVORATORI FRAGILI

#### *Riferimenti Normativi*

*Circolare Inps n. 96 del 5 agosto 2022, Messaggio Inps n. 3106 dell'8 agosto 2022; Decreto Ministero della Salute 4 febbraio 2022 (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 35 dell'11 febbraio 2022); Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020); Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021).*

#### **ATTENZIONE**

Il Bonus Fragili, oggetto del presente approfondimento, **non interessa** le/i dipendenti dei **settori bancario Abi e Credito Cooperativo, Assicurativo Ania o Appalto** e della **Riscossione Tributi** che, pur essendo dipendenti del settore privato, rientrano nel caso in cui l'indennità di malattia è corrisposta dal datore di lavoro e non è quindi a carico dell'Inps. La corresponsione del Bonus comunque potrebbe interessare un coniuge o assimilabile (o altro parente) dipendente di altri settori privati.

Con la Legge di Bilancio 2022 sono arrivate diverse misure inerenti svariati ambiti, alcune di queste misure riguardano le lavoratrici e i lavoratori e tra queste misure il **"bonus ai lavoratori fragili"**: un'indennità una tantum di 1.000 euro rientrante nell'ambito delle tutele per l'emergenza Covid-19 riconosciute alle lavoratrici e ai lavoratori c.d. "fragili" e prevista solo per il 2022.

Lo Stato ha messo a disposizione per questo bonus complessivamente 5 milioni di euro per l'anno 2022.

Il bonus è stato introdotto dall'articolo 1, comma 969, della Legge di Bilancio, mentre con la Circolare n. 96 del 5 agosto 2022 e con il Messaggio n. 3106 dell'8 agosto del 2022, l'Inps ha chiarito come funziona la misura.

L'indennità è destinata alle lavoratrici e ai lavoratori con disabilità grave ai sensi della legge 104 o in possesso di certificazione medica attestante la condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologie oncologiche o svolgimento di terapie salvavita nei confronti dei quali dal 17 marzo 2020 al 31 marzo 2022 i periodi di assenza dal lavoro, in caso di impossibilità a svolgere la propria prestazione in smart working, siano stati equiparati a ricovero ospedaliero e coperti dall'indennità di malattia Inps.

## **A chi spetta**

Per il diritto al “**bonus ai lavoratori fragili**”, la/il richiedente deve possedere tutti i seguenti requisiti:

- a) essere stata/o **nel corso del 2021 lavoratrice o lavoratore dipendente del settore privato** e avere avuto diritto, in tale periodo, alla **tutela previdenziale della malattia a carico dell'Inps**;
- b) **aver presentato nell'anno 2021 uno o più certificati di malattia**, in quanto lavoratrice o lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
- c) **avere raggiunto nell'anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia** disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda;
- d) **non avere reso nell'anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile** nei periodi per i quali la/il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.

## ATTENZIONE

Come specificato nella Circolare Inps n. 96 del 5 agosto 2022, in sede di presentazione della domanda, la lavoratrice o il lavoratore è tenuta/o a dichiarare con autocertificazione, ai sensi degli art. 48, 73 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza di tutti i requisiti.

## Quanto spetta

L'indennità pari a **1.000,00 euro** può essere corrisposta una sola volta a ciascun soggetto avente diritto, anche nell'ipotesi in cui sussistano i requisiti per differenti categorie di rapporti di lavoro.

## ATTENZIONE

Secondo quanto definito dalla Circolare Inps n. 96 del 5 agosto 2022:

- **l'indennità non concorre alla formazione del reddito** e non è riconosciuta per essa accredito di contribuzione figurativa;
- **è compatibile con altre indennità o prestazioni** – di disoccupazione (NASpl) o ad altro titolo – percepite dalla/dal richiedente;
- **viene erogata dall'Inps**, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti.

Il pagamento del bonus sarà effettuato tramite accredito sull'iban indicato dalla/dal richiedente. Per essere validato, l'iban deve essere intestato o cointestato alla/al richiedente.

## IMPORTANTE!

Come specificato nella Circolare Inps n. 96 del 5 agosto 2022, in sede di presentazione della domanda, la lavoratrice o il lavoratore è tenuta/o a dichiarare il possesso dei requisiti con autocertificazione, ai sensi degli art. 48, 73 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso di richiesta di accredito su Iban Area SEPA (extra Italia), la beneficiaria o il beneficiario della prestazione è tenuta/o ad allegare il modulo di identificazione finanziaria MV70.

Il modulo di identificazione finanziaria è disponibile sul portale dell'Inps.

## Termine di presentazione della domanda

La domanda per il “**bonus ai lavoratori fragili**” deve essere presentata **entro e non oltre il 30 novembre 2022**.

## Come presentare la domanda

L’Inps, col Messaggio n. 3106 dell’8 agosto 2022, comunica che la procedura di invio delle domande è attiva dall’8 agosto e che la richiesta può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- **portale web dell’Istituto**, [www.inps.it](http://www.inps.it), al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus lavoratori fragili – Indennità una tantum”, se in possesso di una tra le seguenti credenziali di accesso:
  - SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello
  - CIE (Carta di identità elettronica)
  - CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- **Contact center integrato**, chiamando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile);
- **Patronato INAS Cisl** o altro patronato abilitato.

### ATTENZIONE

Per accedere alla misura occorrerà dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere la prestazione.

Nell’apposita sezione “dichiarazioni” andranno rese anche quelle relative alla posizione lavorativa prevalente nel 2021.

Roma, 20 settembre 2022